

DETERMINA DIRETTORIALE Fascicolo n. GU14/323741/2020

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXXX - Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi)
IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito Regolamento Indennizzi;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'Agcom e il Corecom Sicilia, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con cui l'Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101, che ha istituito il "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Corecom);

VISTA l’istanza dell’utente XXXXXXXXX, del 08/09/2020 acquisita con protocollo N. 0364641 del 08/09/2020

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento, è risultato che:

L'istante XXXXXXXXX, lamenta di aver stipulato un contratto stipulato in data 06/09/2019 a 19,90€ al mese per una durata di dodici mesi, salvo poi ricevere e regolarmente pagare 29,90€ per tutto il periodo. Nonostante numerosi reclami inoltrati non ha ricevuto alcuna risposta.

Il gestore Sky Italia non si è presentato alle due udienze di tentativo di conciliazione regolarmente convocate e non ha presentato alcuna memoria difensiva.

In assenza di alcuna collaborazione da parte del gestore che, che si è reso irreperibile nel corso delle udienze regolarmente convocate e non ha inoltrato alcuna memoria difensiva, le ragioni esposte dall'istante, vanno accolte. Le stesse si ritengono plausibili in quanto supportate anche dalla copia del contratto stipulato. Nello stesso atto, si evince che, in effetti, la somma pattuita per la fruizione del servizio, doveva essere, per una durata di 12 mesi, pari a 19,90 e non i 29,90 pagati, secondo quanto sostenuto dall'istante. Quest'ultimo ha quindi diritto alla restituzione dell'onere pagato in più, pari a 120 euro. (10 euro per 12 mesi di contratto in promozione).

DETERMINA

- Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi), in accoglimento dell’istanza del 08/09/2020, è tenuta a rimborsare la somma di euro 120,00 all'istante XXXXXXXXX entro 60 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento. Il

pagamento de quo, dovrà essere effettuato mediante accredito su bonifico bancario intestato allo stesso istante sulle coordinate Iban XXXXXXXX.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti.

Il direttore
Gianpaolo Simone